

Egregio Dottor Cionci,

sottopongo alla Sua attenzione il presente studio, elaborato in risposta all'articolo di Aldo Maria Valli, intitolato "Munus e ministerium nella rinuncia di Benedetto XVI: l'apparenza e la sostanza".

<https://www.aldomariavalli.it/2025/08/22/munus-e-ministerium-nella-rinuncia-di-benedetto-xvi-lapparenza-e-la-sostanza/>

L'indagine qui proposta mira a fornire, in maniera sintetica, un'analisi rigorosa e sistematica della distinzione tecnico-giuridica tra munus e ministerium, quale delineata dal Codice di Diritto Canonico, confermata dalla prassi storica e dalla dottrina consolidata. Attraverso l'esame dei testi normativi, dei precedenti pontifici e degli aspetti interpretativi più rilevanti, il lavoro intende chiarire come la rinuncia del 2013 debba essere letta in piena conformità con il diritto canonico, evidenziando la rilevanza sostanziale e non meramente lessicale della terminologia impiegata.

Munus e Ministerium: distinzione tecnica, radici storiche, implicazioni canonistiche

1) Il Codice di Diritto Canonico distingue munus e ministerium

Testi normativi

I testi latini vincolanti

- Can. 331: «...in quo permanet munus a Domino singulariter Petro...; qui ideo vi muneris sui... potestatem... quam semper libere exercere valet». Qui il legislatore distingue l'ente (munus) dal suo esercizio.
- Can. 332 §2: «Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur...». L'oggetto della rinuncia è munus, non "ministerium".
- Can. 333 §2: «...ius est... determinare modum huius muneris exercendi». Il Codice terminologicamente distingue tra munus e exercitio del munus. Non è "circularità semantica": è distinzione tecnica.
- Can. 335: «Sede Romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur...». L'ordinamento conosce la categoria della "Sede impedita" anche per il Romano Pontefice.
- Can. 412 (per analogia tipologica) sulla sede episcopale impedita: «...si Episcopus... a munere pastoralis praepediatur ita ut... exercere non possit». Anche qui: munus posseduto, ministerium impedito.

Il Codice usa munus quando parla dell'ente-oggetto (l'ufficio petrino) e poi parla dell'esercizio (exercendi; in italiano: "esercizio dell'ufficio"). Se il legislatore avesse voluto

una sinonimia perfetta, non avrebbe precisato “modum huius muneris exercendi”. Fine del mito della “equivalenza totale”.

* Il munus è donum divinum e fondamento giuridico del primato; la potestas ne è l'esercizio concreto.

Per riassumere:

- Can. 332 §2: rinuncia valida solo se fatta al munus.
- Can. 333 §2: parla di modum huius muneris exercendi, distinguendo ente da atto.
- Can. 335: Sede vacante o impedita. La categoria della sede impedita pontificia è chiaramente prevista.
- Can. 412: sede episcopale impedita, in cui il vescovo conserva il munus ma non può esercitare il governo.

Si rammenta che in funzione dell'aspetto interpretativo:

- Il can. 17 obbliga a rispettare il significato proprio delle parole. Se munus e ministerium fossero perfetti sinonimi, non ci sarebbe ragione di usare due termini distinti nei canoni centrali.
- La distinzione è coerente con la tradizione giuridica romana: munus = incarico, carica, dovere pubblico; ministerium = servizio, funzione pratica.
- * Sintesi: Il legislatore canonico non fa giochi retorici, ma individua categorie giuridiche precise.

2) La Declaratio di Benedetto XVI (11 febbraio 2013)

Il testo recita: «declaro me ministerium Episcopi Romae... renuntiare».

Problema

- Il can. 332 §2 richiede rinuncia al munus.
- Ministerium designa l'esercizio attivo (governo, rappresentanza), non il titolo in sé.
- Se la rinuncia riguarda l'esercizio, ma non l'ufficio, l'atto non realizza la fattispecie tipica prevista dal canone.

Aspetti interpretativi

- La rinuncia papale è atto giuridico singolarissimo (actum legitimum sui generis): non richiede accettazione, ma deve rispettare la forma voluta dalla legge.

- L'errore di oggetto in un atto unilaterale che incide su un ufficio divino-ecclesiale non è dettaglio formale, ma vizio sostanziale.
- La dottrina canonistica classica (es. Cappello, Wernz-Vidal, Michiels) ribadisce che la precisione terminologica è essenziale negli atti relativi all'ufficio petrino.

Il nodo della Declaratio (2013): ministerium ≠ munus

Il testo latino di Benedetto XVI dice: «declaro me ministerium Episcopi Romae... renuntiare». Non dice "munus".

Ora, il can. 332 §2 richiede, alla lettera, la rinuncia al munus e che tale rinuncia sia rite manifestetur. In diritto (cfr. can. 17: le leggi si intendono secundum propriam verborum significationem), la sostituzione dell'oggetto giuridico non è un vezzo stilistico: tocca la fattispecie di validità.

Chi dice "basta l'orale davanti ai cardinali, la Declaratio è un di più" dimentica che ciò che conta è come è stata manifestata la volontà: che cosa ha rinunciato? Se si manifesta la rinuncia all'esercizio, ma il canone chiede la rinuncia all'ente, la questione non è di pedanteria, ma di tipicità dell'atto.

3) La "rinuncia validamente fatta" in Universi Dominici Gregis (1996)

- Giovanni Paolo II: la Sede è vacante "per morte del Papa o per rinuncia validamente fatta".
- La validità rimanda espressamente al can. 332 §2: quindi alla rinuncia al munus.
- In altre parole: UDG lega la vacanza del soglio a morte o rinuncia al munus, nessun'altra fattispecie.

4) Risposte alle tesi opposte

a) "Il diritto non conosce scissione"

→ Smentito dai canoni: il Codice distingue titolarità (munus) ed esercizio (ministerium).

b) "Tradizione e prassi li usano come equivalenti"

→ Non in sede legislativa. La Curia può usare termini flessibili in discorsi pastorali, ma nei canoni centrali la distinzione è netta.

c) "La Declaratio va letta alla luce del canone"

→ Giusto, ma significa che l'oggetto doveva essere munus, non che possiamo reinterpretare ministerium come sinonimo.

d) "Conta solo la libertà dell'atto"

→ Falso: il canone richiede anche che l'oggetto sia il munus. "Rite manifestetur" vuol dire manifestare ciò che il legislatore chiede.

e) "La sede impedita vale solo per prigionia"

→ Can. 412: anche "altra inabilità" o cause che impediscono la comunicazione con i fedeli. Non solo prigionia.

5) La logica del "paradosso" (Viganò)

Mons. Viganò sostiene che sarebbe "assurdo" poter possedere il munus senza esercitare il ministerium e, per simmetria, esercitare il ministerium senza il munus. La prima metà è precisamente ciò che il Codice prevede come sede impedita: munus in capo al titolare, esercizio impedito (praepediatur). La seconda metà è, tecnicamente, la definizione storica di antipapa: chi esercita funzioni senza legittimo titolo.

Formula chiara (risposta a Viganò):

- Papa con munus senza ministerium → sede impedita (can. 335/412).
- Chi esercita ministerium senza munus → usurpatore/antipapa (nozione storico-giuridica attestata es. Clemente VII, Benedetto XIII ad Avignone).
- * Ergo: non è paradosso. È diritto positivo e storia della Chiesa.

6) Confronti storici

Papi

Confronto storico: Pio VI, Pio VII, Benedetto XVI.

- Pio VI (1775–1799): arrestato dai francesi, deportato e morto a Valence. Oggettiva impossibilità di governo: caso-tipo per capire la sede impedita (titolo non cessato, esercizio impedito).
- Pio VII (1800–1823): sequestrato da Napoleone (1809), condotto a Savona e Fontainebleau; lunghi periodi in cui l'esercizio fu materialmente impedito. Anche qui, munus in capo al Pontefice, ministerium impedito.
- Benedetto XVI (2005–2013): nella Declaratio, a suo danno, ha annunciato la rinuncia al ministerium. Se come sostiene la lettura strettamente testuale non ha rinunciato al munus (can. 332 §2), la figura giuridica coerente non è "doppio papato", ma sede impedita del

titolare. È esattamente la combinazione che l'articolo dichiara "impossibile".

Monarchi

(Contropiede monarchico evocato dall'articolo):

- Carlo I d'Austria (1916–1918): non abdicò, ma "rinunciò a partecipare" agli affari di Stato; titolo "restato", esercizio cessato di fatto. È l'ovvio parallelo civile di munus senza ministerium.
- Umberto II (maggio–giugno 1946): re in esilio, deposto, senza esercizio del potere ma con la qualifica personale di sovrano "in titolo" nella memoria dinastica. Ancora una volta: titolo ≠ esercizio.

L'articolo invoca il parallelo monarchico per negare la distinzione, ma il parallelo dimostra la distinzione tra titolarità ed esercizio. Nel diritto canonico, la categoria tecnica parallela c'è già: sede impedita (can. 335/412).

7) Aspetti canonistici di contesto

- La rinuncia papale è un atto libero ma tipico: non ammette surrogati terminologici.
- La dottrina canonistica classica distingue sempre titolarità (munus, ius divinum) da esercizio (ministerium, ius humanum).
- Nei secoli, vari papi pensarono alla rinuncia: Celestino V (1294) parlò esplicitamente di rinuncia al "papatus", non al ministerium.
- Gregorio XII (1415), nell'abdicare per porre fine allo scisma, usò formule inequivoche: rinuncia "papatui et pontificatus", non all'esercizio.
- * Confronto linguistico: Celestino V e Gregorio XII usarono termini sostanziali (papatus, pontificatus). Benedetto XVI no: parlò solo di ministerium.

8) Conclusione

1. Canone 332 §2: rinuncia valida solo se riguarda il munus.
 2. Codice: distingue munus e ministerium.
 3. Categoria sede impedita: munus presente, ministerium impedito.
 4. Storia papale e monarchica: esempi concreti confermano la distinzione.
 5. Declaratio: usa ministerium, non munus. Difetto non formale, ma sostanziale.
 6. Viganò: il suo “assurdo” è in realtà previsto (munus senza ministerium), mentre il vero assurdo è ministerium senza munus (antipapa).
- * In diritto canonico, la precisione terminologica è essenziale. La Declaratio non corrisponde alla fattispecie tipica della rinuncia papale: questo è il cuore del problema giuridico e storico.

A conclusione, desidero esprimere il mio sincero ringraziamento a Lei e a tutti i lettori che hanno avuto la pazienza e la cortesia di seguire questo piccolo studio canonico.

L’analisi ha cercato di chiarire, con rigore e attenzione, la distinzione tra munus e ministerium e il significato giuridico della rinuncia di Benedetto XVI, offrendo strumenti per una lettura più consapevole e approfondita della materia.

La vostra attenzione e il vostro interesse rendono possibile un confronto serio e rispettoso su temi così delicati.

Facendo nostro il motto di San Luigi Orione Ave Maria e avanti!

Il Suo canonista.